

Il convegno del Sole

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA/1



I chiarimenti

Dalle novità sull'Iva al rientro dei capitali alle verifiche: tutte le risposte arrivate dai funzionari delle Entrate

Per i nuovi minimi test sui ricavi del 2014

Per entrare nel sistema a forfait, che vale a partire da quest'anno, si fa riferimento alle vecchie regole

Pubblichiamo le risposte che sono state fornite dai funzionari dell'agenzia delle Entrate nel corso della ventiquattresima edizione di Telefisco ai quesiti posti dai partecipanti e dagli esperti del Sole 24 Ore. Le risposte toccano tutti i temi di attualità fiscale di quest'anno: si va, infatti, dalle nuove disposizioni sull'imposta sul valore aggiunto alle misure che sono state introdotte con il decreto legislativo in materia di semplificazioni; dalle indicazioni sulle regole da applicare per il nuovo appuntamento con la dichiarazione precompilata alle istruzioni per affrontare la stagione della voluntary disclosure per finire con le risposte ai tanti dubbi che riguardano l'applicazione delle disposizioni in materia di lotta all'evasione. Le risposte fornite dall'agenzia delle Entrate verranno poi raccolte in una circolare destinata a raccogliere le istruzioni che sono arrivate ieri

IVA

01 Le ritenute a titolo di acconto escluse dallo split payment

La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell'Iva i compensi per prestazioni di servizi «assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito». È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scorporare dalle imposte sul reddito del percipiente?

→ La legge di stabilità 2015 ha introdotto nel decreto Iva il nuovo articolo 17-ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa «non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l'espressione «a titolo di imposta sul reddito» abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Antonino Iacono

02 Iva scontata per i turisti che pernottano sulla barca

Ai servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto si applica l'aliquota Iva del 10 per cento?

→ L'ultima versione dell'articolo 32 del decreto sblocca l'Italia prevedendo che, fino al 31 dicembre 2015, «le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta». Dalle relazioni illustrative della predetta disposizione, nonché dalla relazione tecnica, si ricava che rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta i cosiddetti porti turistici con spazi destinati all'ormeggio in transito (cioè per l'affitto giornaliero e stagionale). Si ritiene, pertanto, che l'aliquota ridotta nella misura del 10% di cui all'art. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva - riferita alle prestazioni di alloggio in strutture ricettive - sia applicabile alle prestazioni di servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per la sosta e il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali per lo stazionamento dell'imbarcazione.

Antonino Iacono

BLACK LIST

03 Il limite dei 10mila euro è sul complesso delle cessioni

Il nuovo limite di 10mila euro per la comunicazione black list introdotto dal decreto Semplificazioni, va riferito a tutte le controparti situate in tutti i Paesi? Ad esempio, supera la soglia un contribuente che fa due operazioni da 6mila euro ciascuna con due società svizzere? E se fa due operazioni da 6mila euro ciascuna con una società svizzera e una di Singapore?

→ Nella circolare 31/E del 30 dicembre 2014, viene specificato che «coerentemente con l'indicazione fornita dal Parlamento, si ritiene che tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list».

Alessandra Braiotta

NUOVO REGIME FORFETTARIO

04 I ricavi passati si determinano in base al regime utilizzato

Uno dei requisiti di accesso al nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità 2015 è l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, conseguito nell'anno precedente. Come precisato nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno assunti in base al criterio di competenza. Come bisogna comportarsi nel caso di un artigiano o un commerciante nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (articolo 27 del Dl 98/2011) con criterio di cassa e intende aderire al nuovo regime?

→ Ai sensi dell'articolo 1- della legge di stabilità 2015 non possono applicare il regime forfettario coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori alle soglie fissate, per ciascuna attività, nell'allegato 4. Il legislatore, nell'individuare questo parametro di verifica, ha inteso fare riferimento alle dimensioni dell'attività svolta dal contribuente, per consentire l'accesso al regime forfettario solo a realtà economiche di piccole dimensioni.

Si ritiene, quindi, che l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfettario, debba essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Pertanto, coloro che nell'anno precedente hanno applicato il regime fiscale di vantaggio che prevede l'imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettueranno la verifica con riferimento a questa modalità di imputazione.

Stefania Trocini

05 Fuori dal limite l'adeguamento a parametri studi di settore

Le cessioni all'esportazione effettuate dai contribuenti che adottano il regime forfettario con la Città del Vaticano o San Marino rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi?

→ L'articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015, prevede che possano accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti stabiliti nell'allegato 4 per ogni tipologia di attività. Il successivo comma 55 stabilisce che non concorrono all'individuazione di questo limite esclusivamente i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri. Ogni altro ricavo o compenso concorre, pertanto, alla formazione delle soglie di accesso al regime forfettario, compresi quelli derivanti da operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino.

Stefania Trocini

IRAP

06 «Tagliato» lo sconto del 10% introdotto per l'Irap

Il credito di imposta del 10% previsto dalla legge di stabilità 2015 concorre, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo del soggetto che ne usufruisce?

→ In assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, si ritiene che il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d'imposta costituisca una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 88 del Tuir. Diversamente, il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del Tuir.

Valeria Russo

REDDITO D'IMPRESA

07 Quando fare il versamento per le operazioni straordinarie

Il decreto semplificazioni dispone che le società di persone, in presenza di operazioni straordinarie, devono effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di «scadenza del termine di presentazione della dichiarazione». È rilevante o meno il mese in cui la società presenta effettivamente il modello, se anteriore a quello di legge?

→ Il decreto semplificazioni dispone che le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di operazioni di liquidazione trasformazione, fusione e scissione effettuano il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Irap entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il termine per l'effettuazione del versamento è quindi il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza prescritto dalla legge. Non è rilevante, pertanto, il mese in cui la società presenta effettivamente la dichiarazione, se è anteriore a quello di legge.

Stefania Trocini

08 Cessione beni immateriali: detassazione per chi reinveste

Il reinvestimento richiesto per fruire della detassazione al 90% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali (comma 40 della legge 190/2014) riguarda l'intero ammontare del corrispettivo della cessione o il solo importo della plusvalenza determinato secondo l'articolo 86 del Tuir?

→ Come si evince dal tenore letterale della norma, ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, il reinvestimento deve riguardare almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione, e non dell'importo della plusvalenza.

Monica Croatto

09 Società in perdita sistemica, i 5 anni vanno dal 2009 al 2013

Le modifiche apportate in tema di società in perdita sistemica dall'articolo 18 del decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) riguardo al periodo di osservazione quinquennale delle perdite reiterate possono essere applicate ai periodi 2012 e 2013?

→ L'articolo 18 del decreto semplificazioni individua chiaramente il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le modifiche previste. In particolare, il comma 3 prevede espressamente che, in deroga all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, le modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto semplificazioni. Pertanto, come chiarito nella circolare 31/E del 2014 (paragrafo 9), per i soggetti interessati dalla disciplina sulle società in perdita sistemica, con esercizio coincidente con l'anno solare, le modifiche di cui si parla operano solamente a decorrere dal periodo d'imposta 2014; di conseguenza, esclusivamente a decorrere da tale periodo d'imposta (2014), assumerà rilevanza il periodo d'osservazione quinquennale (costituito dai periodi 2009-2010-2011-2012-2013) invece di quello triennale (2009-2010-2011 e 2010-2011-2012) rilevanti, rispettivamente, per i periodi d'imposta 2012 e 2013.

Valeria Russo

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

10 Inserire le voci del prospetto separato «pre» al controllo

Se le informazioni in possesso dell'agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione precompilata, ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed inserirle nel precompilato. In questo caso, se il contribuente dovesse confermare il dato e inviare autonomamente (o tramite sostituto) il modello, è corretto ritenere che la dichiarazione sia «accettata senza modifiche»? Scatta anche l'esimente sul controllo formale?

→ L'esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'agenzia delle Entrate (per il

2015 interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se l'onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata «accettata senza modifiche» e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.

Irene Emberti

11 Il Caf non è responsabile della detrazione illegittima

Resta fermo in capo al contribuente il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale ai fini della verifica sulla detrazione degli interessi sul mutuo. In questa ipotesi, se la dichiarazione viene presentata tramite un Caf o un intermediario abilitato, eventuali imposte, sanzioni e interessi saranno a carico del contribuente?

→ La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti. Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista.

Irene Emberti

12 Per errori sulla certificazione non è ammesso il ravvedimento

Rispetto all'obbligo di trasmissione all'agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni delle ritenute, in caso di errore/omissione nell'invio della certificazione unica, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ed eventualmente con quale modalità?

→ I sostituti d'imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 2 del decreto semplificazioni, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo). Resta fermo l'obbligo di trasmettere comunque la certificazione corretta anche dopo questa scadenza. Non è prevista la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento. Infatti, la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.

Irene Emberti

VOLUNTARY DISCLOSURE

13 In quali casi si applica il raddoppio dei termini

In relazione al raddoppio dei termini di accertamento in caso di reati tributari e di attività detenute in paesi black list, la dottrina e parte della giurisprudenza ne hanno riconosciuto l'applicabilità a decorrere solo dal 2009 (anno di entrata in vigore dell'articolo 12 del Dl 78/2009). Vista la rilevanza ai fini dell'individuazione degli anni aperti ai fini della disclosure qual è l'orientamento dell'agenzia delle Entrate al riguardo?

→ La domanda sembra concentrarsi sul raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2009. E prassi consolidata dell'agenzia delle Entrate considerare l'articolo 12, comma 2 del decreto - presunzione di reddito nel caso di attività detenute in paesi black list - e il successivo comma 2-bis - raddoppio dei termini per l'accertamento - quali norme di natura procedimentale e, pertanto, applicabili ai tutti gli anni d'imposta in relazione ai quali i termini per l'accertamento ordinario, di cui all'articolo 43, commi 1 e 2 del Dpr 600/73 e all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto Iva, non fossero scaduti al momento di entrata in vigore del Decreto 78/2009.

Emiliano Marvulli

14 Il titolare effettivo al test del cambio di regole

Per il «monitoraggio fiscale» è corretto affermare che le novità che sono state introdotte dalla legge europea 97/2013 (concetto di «titolare effettivo», effetto de-moltiplicativo, applicazione del principio «look through») non possono trovare applicazione per le annualità che so-

no oggetto di regolarizzazione attraverso la «disclosure» e che sono anteriori al periodo di imposta 2012? Per queste annualità dovrebbero valere sia dal punto di vista soggettivo sia da quello oggettivo le regole sul monitoraggio pro tempore vigenti, ante legge '97.

→ In relazione all'individuazione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, di cui al Dl 167/90, e quindi delle relative violazioni, si rimanda al principio generale di applicazione della disciplina vigente ratione temporis. Pertanto, relativamente al richiamato concetto di «titolare effettivo», i predetti soggetti che hanno commesso le violazioni agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale che sono in vigore a partire dal periodo d'imposta 2013, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria in parola.

Emiliano Marvulli

15 Sono «soggetti collegati» quelli con una posizione rilevante

Per «soggetti collegati» da indicare nel modello per la voluntary disclosure devono intendersi i soli soggetti che presentano la domanda insieme al richiedente o anche i soggetti collegati ma comunque terzi rispetto alla procedura, come ad esempio, i soci e la loro società?

→ I soggetti collegati possono identificarsi in tutti quei soggetti che hanno una «posizione rilevante» ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione ovvero coloro i quali presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evadenziale.

Al ricorrere delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di collaborazione volontaria, ciascun richiedente può presentare l'istanza di adesione alla procedura, per la propria posizione. Il richiedente, quindi, agisce autonomamente e potrebbe non essere a conoscenza dell'avvio della medesima procedura da parte di soggetti collegati per la medesima violazione. I soggetti collegati da indicare nel modello, pertanto, sono necessariamente «soggetti terzi» rispetto alla procedura attivata dal singolo contribuente.

Assunta l'autonomia delle singole procedure, si precisa che nell'istanza presentata da un certo richiedente saranno indicati i collegati alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione o i soggetti che, pur non presentando collegamenti con le attività estere, presentano collegamenti col richiedente in relazione ai redditi che formano oggetto di emersione. Un esempio è il caso dei soci associati qualora il richiedente sia una società di persone o altro soggetto trasparente, per natura o per opzione, che aderisce alla procedura nazionale.

Lorenzo Guadagnucci

16 La definizione dell'avviso può rimuovere la causa ostativa

È possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria nell'ipotesi in cui gli eventuali avvisi di accertamento relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura sono stati definiti prima della presentazione della domanda di collaborazione volontaria?

→ Considerato che la definizione di eventuali avvisi di accertamento sanale violazioni in essi contestate, il contribuente accertato potrà aderire alla procedura di collaborazione volontaria, se con la definizione si rimuove l'esistenza della causa ostativa.

Lorenzo Guadagnucci

17 Monitoraggio e accertamenti, così l'«allungo» dei tempi

Attività detenute in un paese black list dal 2006 senza mai dichiararne i redditi. I periodi d'imposta accertabili - per l'omessa dichiarazione di redditi di natura finanziaria - sono solo il 2010 e seguenti o anche quelli dal 2006 al 2009? Le sanzioni per infedele dichiarazione sono raddoppiate? Si applica anche il raddoppio dei termini per le violazioni relative al quadro RW?

→ Ai fini della procedura di collaborazione volontaria, laddove non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quater del Dl 167/1990 (che comportano la non applicabilità del raddoppio dei termini per le attività di accertamento) per le attività detenute in paesi black list continuerà ad applicarsi il raddoppio dei termini sia per le attività di accertamento, che per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

In merito alla misura delle sanzioni ai fini delle violazioni dirette, il raddoppio stabilito dall'ultimo periodo dell'articolo 12 del decreto anticrisi, sarà operativo - laddove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma - per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della norma per il principio di legalità di cui all'articolo 3 del Dlgs 472/1997.

Emiliano Marvulli

Continua > pagina 37

La squadra delle Entrate

Il gruppo di funzionari degli uffici centrali dell'agenzia delle Entrate che hanno risposto ai quesiti proposti dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore



Rosaria Bosso

Direzione Accertamento Ufficio Direttive



Alessandra Braiotta

Direzione Accertamento Ufficio Basi dati e strumenti di analisi



Monica Croatto

Direzione Normativa Ufficio Fiscalità internazionale e altre direttive



Irene Emberti

Direzione Servizi ai contribuenti Ufficio del Direttore



Maria Gabriella Ferrazza

Direzione Accertamento Ufficio Direttive



Lorenzo Guadagnucci

Direzione Accertamento Contrasto agli illeciti fiscali internazionali



Antonino Iacono

Direzione Normativa Ufficio Iva



Emiliano Marvulli

Direzione Accertamento Contrasto agli illeciti fiscali internazionali



Patrizia Renella

Direzione Accertamento Ufficio Persone fisiche



Valeria Russo

Direzione Normativa Segreteria tecnica



Stefania Trocini

Direzione Normativa Ufficio adempimenti e sanzioni

Il convegno del Sole

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA/2



La lotta all'evasione

Sul ravvedimento pesa il blocco degli atti impositivi
I risparmi del passato possono salvare dal reddittometro

Da premi e mutui la «spia» per i controlli

I dati comunicati per la precompilata potranno avere rilevanza per indirizzare l'accertamento

► Continua da pagina 36

RAVVEDIMENTO OPEROSO

18 Nuove procedure applicabili per fatti constatati al 1° gennaio

È corretto ritenere che le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio (ad esempio con emissione del Pvc) ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento? È una lettura in linea con la circolare 180/E del 1998 ispirata al favor rei.

→ Si ritiene che le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

Maria Gabriella Ferrazza

19 Gli avvisi da controlli automatici precludono il ravvedimento

Gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e controlli formali sulle imposte dirette e l'Iva precludono il ravvedimento solo sulle violazioni rilevabili con queste procedure o anche con altre violazioni, come ad esempio una omessa fatturazione?

→ Già prima della modifica introdotta con la Legge di stabilità 2015 al ravvedimento operoso, la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale rappresentava un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell'istituto. Con la circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 è stato chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito di questi controlli. È stato, pertanto, ammesso che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni

che non gli siano state contestate con tale procedura.

Gli stessi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al nuovo ravvedimento operoso.

Stefania Trocini

20 Gli avvisi di recupero costituiscono cause ostative

Gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni sono cause ostative del nuovo ravvedimento anche se non menzionate espressamente?

→ Si ritiene che gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.

Maria Gabriella Ferrazza

ACCERTAMENTO

21 Società estinte, le notifiche nell'ultimo domicilio fiscale

Il decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) ha previsto che le società cancellate dal Registro imprese siano responsabili dei debiti fiscali e contributivi per cinque anni dopo la loro estinzione. La circolare 31/E/2014 ha introdotto un'applicazione retroattiva di tale norma. A questo punto, a chi verrà materialmente notificato l'accertamento con cui si rettifica o a una società estinta ricavi non dichiarati o costi non deducibili? L'atto potrà essere impugnato dall'ex liquidatore della società estinta e/o dal socio che non ha ricevuto nulla dalla liquidazione?

→ L'articolo 28 del Dlgs 175/2014 ha stabilito che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione di una norma procedurale in quanto disciplina le fasi di attuazione del tributo, a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Dlgs 175 del 2014, la stessa, per sua natura, trova applicazione anche per le attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della predetta data, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. Di conseguenza, a seguito dell'entrata in vigore della norma in esame tutti gli avvisi di

certamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società "cancellata" e notificato alla stessa presso la sede dell'ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l'effetto dell'estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione. Al riguardo, si rammenta che la società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73. Si ritiene che il suddetto atto sia impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 del Codice civile e/o 36 del Dpr 602 del 1973.

Rosaria Bosso

22 La svolta sulle società chiuse vale per il contenzioso in corso

La retroattività della norma sulle società estinte opera solo sugli atti notificati e non ancora impugnati in primo grado oppure in via generalizzata su tutti gli atti non definitivi?

→ L'articolo 28 del Dlgs 175 del 2014 stabilisce che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione di una norma procedurale in quanto disciplina le fasi di attuazione del tributo, a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Dlgs 175 del 2014, la stessa, per sua natura, trova applicazione anche per le attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della predetta data, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. Di conseguenza, a seguito dell'entrata in vigore della norma in esame tutti gli avvisi di

accertamento saranno notificati alle società cancellate secondo le nuove regole.

Resta inteso che l'articolo 28 trova applicazione anche con riguardo agli atti di accertamento, di liquidazione e della riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima dell'entrata in vigore del decreto semplificazioni e relativi a società cancellate prima dell'entrata in vigore della norma in esame.

Rosaria Bosso

23 Per i rimborsi delega affidabile a un unico soggetto

Come potrà provare il socio della società estinta di non aver incassato le somme contestate, nell'ipotesi in cui queste siano riferite a presunti incassi "in nero"? La retroattività della norma sulle società estinte vale anche per i crediti tributari? In tal caso chi è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso?

→ L'accertamento effettuato nei confronti di una società cancellata non differisce dall'ordinaria attività di accertamento; di conseguenza, nel caso di un avviso di accertamento alla società cancellata nel quale vengano contestate somme riferite a presunti ricavi non contabilizzati, i soci potranno provare di non aver percepito le somme contestate con ogni mezzo di prova a disposizione, secondo le ordinarie regole previste dall'ordinamento tributario.

Come risulta dalla relazione illustrativa, la finalità dell'art. 28 del "decreto semplificazioni" è quella di salvaguardare la pretesa erariale; di conseguenza la citata norma riguarda esclusivamente le attività poste in essere dall'Amministrazione finanziaria. Pertanto, nel caso di crediti tributari che dovessero emergere successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, comunque in presenza di presupposti maturati precedentemente alla cancellazione, come precisato nella risoluzione n. 77 del 2011, ancora attuale anche a seguito della modifica normativa intervenuta, la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono le

gittimate a richiederlo. Circa il soggetto cui materialmente eseguire i rimborsi, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, nella citata risoluzione si evidenzia l'opportunità del conferimento di una delega alla riscossione ad uno dei soci o a un terzo, al fine di evitare l'erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. Tale delega all'incasso può essere effettuata, da parte dei soci titolari del diritto al rimborso, anche allo stesso ex liquidatore, previa comunicazione della predetta delega al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Rosaria Bosso

24 Reddittometro, i vecchi risparmi spiegano la spesa

Sempre in relazione all'accertamento da reddittometro, il contribuente può aver prodotto all'acquisto dell'incremento patrimoniale con i risparmi accumulati negli anni precedenti senza aver fatto ricorso né a istituti di credito né a prestiti dei familiari. In questa situazione, la prova può essere rappresentata dalla documentazione che conferma che, negli anni antecedenti l'acquisto, sono state accantonate le somme utili per la spesa?

→ Come più volte ribadito dall'Agenzia anche nella circolare n. 24/E del 2014, in sede di contraddittorio il contribuente può sempre fornire la prova, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell'anno, della formazione della provvista in anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità ed utilizzo per l'effettuazione dello specifico investimento individuato.

Se si è costituita nelle annualità precedenti la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell'anno d'imposta oggetto del controllo. Ovviamente questo non esclude la possibilità per l'Agenzia di attivare, per le annualità precedenti in cui si è formata la provvista, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico.

Patrizia Renella

25 Precompilata, i dati su premi e mutui valgono per i controlli

I dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali per la dichiarazione precompilata serviranno anche a valutare la capacità contributiva del contribuente, come si legge nei provvedimenti delle 160358/2014, 160365/2014, 160381/2014. Ma in che modo e con quali finalità saranno utilizzate e informazioni? E saranno previsti dei filtri per la pulizia di eventuali incongruenze nei dati?

→ Con la comunicazione dei dati relativi ai premi assicurativi, agli interessi passivi e ai contributi previdenziali finalizzata alla precompilazione della dichiarazione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, modificativo dell'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono stati introdotti ulteriori criteri di controllo di qualità.

Infatti, il ciclo del controllo di qualità della compilazione del tracciato record d'utilizzo di appositi filtri relativi, ad esempio, al controllo formale del codice fiscale e all'individuazione di importi incongruenti. Ulteriori filtri sono inseriti al momento dell'accoglienza dei dati trasmessi in Anagrafe tributaria riguardanti in particolare l'esistenza del codice fiscale del cliente.


Le eventuali anomalie vengono segnalate al soggetto che ha trasmesso i dati per le necessarie correzioni.

A seguito della pre-compilazione della dichiarazione il contribuente può modificare le predette informazioni, consentendo così all'Amministrazione finanziaria, oltre che ad acquisire una dichiarazione corretta, anche ulteriori elementi per implementare negli anni successivi ulteriori controlli di qualità generando così un ciclo virtuoso che a regime consentirà di evitare ogni possibile errore sulle informazioni contenute nella dichiarazione.

Oltre che per la compilazione della dichiarazione le informazioni trasmesse continuano ad essere utilizzate, insieme alle altre in possesso dell'Agenzia delle Entrate per l'analisi del rischio di evasione consentendo così all'Amministrazione finanziaria di concentrare la propria attività di controllo sulle situazioni che presentano evidenti anomalie.

Alessandra Briatota

L'IVA NON AVRÀ PIÙ SEGRETI.



Dal Sole 24 ORE, una collana in dieci volumi dedicata all'imposta sul valore aggiunto. I maggiori esperti sul tema analizzano il tributo e le importanti novità di fine anno che ne hanno modificato la disciplina. Dieci monografie che permettono di approfondire tutti gli istituti dell'IVA proponendo soluzioni operative.

**DA GIOVEDÌ 29 GENNAIO
IN EDICOLA
CON IL SOLE 24 ORE
A 9,90€ IN PIÙ.**



www.shopping24.it